

Statuto Tipo ONLUS

Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l'ufficio , tra le sottoscritte parti:

- Sig. nato a il residente a Località Via/Piazza codice fiscale ;
- Sig. nato a il residente a Località Via/Piazza codice fiscale ;
- Sig. nato a il residente a Località Via/Piazza codice fiscale ;

- ...

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Costituzione

1. È costituita l'"associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche come "associazione Onlus".

2. Sede

1. L'associazione ha sede in (Località e Indirizzo).

3. Oggetto e scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel

campo della promozione della cultura. La sua attività principalmente consiste nella ...

2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a

esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative

delle stesse.

3. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o

persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori,

nella complessiva misura di lire , versate come segue dai fondatori stessi:

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto

dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto

al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento

minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi

nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o

di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla

associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell'associazione

1. Sono aderenti dell'associazione:

fondatori;

soci dell'associazione;

benemeriti dell'associazione;

beneficiari dell'associazione.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea

per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione.

4. sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si

propone di svolgere.

7. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti

di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo

recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad

approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni

dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della

domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il

consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di

recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del

secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di

recesso.

11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere;

il collegio dei revisori dei conti.

7. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo

(entro il) e del bilancio preventivo (entro il). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio

direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla

legge e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia

fatta richiesta da almeno aderenti o da almeno consiglieri oppure del collegio dei revisori.

(L'articolo deve comunque disciplinare le modalità di convocazione, la costituzione, le deliberazioni

e le altre modalità di funzionamento dell'assemblea).

8. Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un

minimo di a un massimo di membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.

(L'articolo deve comunque disciplinare la durata in carica e la sostituzione dei consiglieri;

la

decadenza, le funzioni, le modalità di convocazione, la delegabilità dei poteri a un eventuale comitato esecutivo, le modalità di funzionamento e le regole per le deliberazioni del consiglio direttivo).

2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

9. Presidente

1. Il presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. Vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11. Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri consiglieri.

2. Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

3. per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

12. Segretario del consiglio direttivo

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento

dell'amministrazione dell'associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato

esecutivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

13. libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e

delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei

conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

14. Tesoriere

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative

verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio

consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

15. Collegio dei revisori dei conti (NON OBBLIGATORIO)

1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi

ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente

statuto per i membri del consiglio direttivo.

4. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di

diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di

parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei

relativi libri, danno parere sui bilanci.

16. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del

bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del

bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che

precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che

abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17. Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore

di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

18. Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica
utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996 n.

662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente

statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un
arbitro

amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,
dando luogo

ad arbitrato irrituale. l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in
mancanza di

accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di (Località).

20. Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle
norme in

materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute
nel libro

V del Codice civile.